

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.

Ricorso presentato il 25 giugno 2007 — DSV ROAD/Commissione

(Causa T-219/07)

(2007/C 211/69)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: De Naamloze Vennootschap DSV ROAD (rappresentanti: avv.ti A. Poelmanse e A. Calewaert)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 24 aprile 2007, riferentesi alla richiesta del Regno del Belgio nota come caso REC 05/02, C(2007) 1776, con la quale si stabilisce che i dazi doganali per l'importo di EUR 168 004,65, che sono oggetto della richiesta del Regno del Belgio 12 agosto 2002, devono essere recuperati e che non è giustificato lo sgravio di dazi doganali per l'importo di EUR 168 004,65, che sono oggetto della richiesta del Regno del Belgio 12 agosto 2002.

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente importava dischetti dalla Thailandia, nei confronti della quale vigeva un regime preferenziale nell'ambito del Sistema delle preferenze generalizzate, purché per l'importazione fosse stato rilasciato dalle competenti autorità thailandesi un certificato d'origine (modulo A), a norma dell'art. 80 del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽¹⁾.

Per ciascuna dichiarazione in dogana la ricorrente ha depositato un modulo A rilasciato dalle autorità thailandesi, per cui le autorità belghe hanno accordato il trattamento tariffario preferenziale.

Un certo numero di certificati rilasciati dalle autorità thailandesi è stato tuttavia dichiarato nullo, cosicché i beni importati nella UE non erano ammissibili per un trattamento tariffario preferenziale.

Nella decisione impugnata la Commissione ha stabilito che l'obbligazione doganale da ciò derivante deve essere recuperata.

La ricorrente sostiene anzitutto che la Commissione avrebbe dovuto decidere che i dazi dovuti non dovevano essere recuperati, ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾. Secondo la ricorrente il rilascio dei certificati modulo A è da imputare ad un errore delle autorità thailandesi e non è in alcun modo dimostrato che gli esportatori avrebbero rappresentato i fatti in modo non corretto. A parere della ricorrente, si tratta inoltre di un errore, in quanto le autorità thailandesi sapevano o avrebbero dovuto sapere che i beni non erano ammissibili per il trattamento preferenziale.

La ricorrente adduce, inoltre, che la Commissione avrebbe dovuto procedere allo sgravio dei dazi, ai sensi dell'art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, giacché si era in presenza di circostanze particolari.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio del 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

Ricorso presentato il 29 giugno 2007 — Thomson Sales Europe/Commissione

(Causa T-225/07)

(2007/C 211/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thomson Sales Europe (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: avv. F. Goguel e F. Foucault)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— disporre, prima di pronunciarsi, la messa a disposizione delle parti della totalità degli elementi, dei documenti, dei resoconti, delle lettere, dei lavori preparatori ecc. che hanno condotto all'adozione dei due regolamenti n. 2376/94 e n. 710/95;

— a titolo principale, annullare la decisione della Commissione 7 maggio 2007, n. REM 03/05.